SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2304

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RONCHI, CAMPO, DE NOTARIS, ABRAMONTE, ALÒ, ANDREOLI, BACCARINI, BARBIERI, BARRA, BEDIN, BEDONI, BELLONI, BERTONI, BETTONI BRANDANI, BONAVITA, BORGIA, BUCCIARELLI, CANGELOSI, CAPONE, CARCARINO, CARELLA, CARINI, CARNOVALI, CASADEI MONTI, CIONI, CORRAO, CORVINO, COSTA, COVIELLO, CUFFÀRO, CUSUMANO, DELFINO, DE GUIDI, DE MARTINO Guido, DIANA, DI MAIO, DIONISI, DONISE, DE PAOLI, DUJANY, FALQUI, FARDIN, FONTANINI, GALLO, GIOVANELLI, GIURICKOVIC, GUBBINI, LAFORGIA, LARIZZA, LA RUSSA, LUBRANO DI RICCO, MAGLIOZZI, MAGRIS, MANCONI, MANCUSO, MANZI, MANIERI, MASULLO, MODOLO, MORANDO, NAPOLI, PAPPALARDO, PASSIGLI, PEPE, PERUZZOTTI, PETRUCCI, PIERONI, PINTO, PODESTÀ, RIANI, ROCCHI, RUSSO SALVATO, SCAGLIOSO, SCOPELLITI, SERENA, SERRA, SICA, SIGNORELLI, SPISANI, STAJANO, STEFÀNO, THALER AUSSERHOFER, TRIPODI, VALLETTA, VIGEVANI, VOZZI, MARCHETTI, SCRIVAN, STEFANI, ANGELONI, BERGONZI, MANZI, FAGNI, SARTORI, PIETRA LENZI, SENESE, FIEROTTI, BRUNO GANERI e GREGORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1995

Norme per la messa al bando delle mine anti persona

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Le mine anti persona costituiscono un flagello per l'umanità, specialmente per la parte più povera dell'umanità, un flagello per il quale l'Italia, tra i *leader* mondiali per la produzione di questi ordigni, porta una grave responsabilità. È un problema questo del quale questo Parlamento si è già responsabilmente occupato in varie occasioni.

Oggi, però, è arrivato per il nostro Paese il momento di adottare una legislazione che metta al bando una volta per tutte produzione, vendita, stoccaggio, cessioni di licenza per qualsiasi tipo di mine anti persona. La situazione peggiora ogni giorno di più. Le mine anti persona sono infatti diventate l'arma preferita dei Paesi poveri: sono piccole – in media quanto un pacchetto di sigarette; costano poco dai tre ai cinquanta dollari l'una – ma feriscono e uccidono infallibilmente e a tempo indefinito. E poi non pongono problemi di mercato, grazie alla produzione dei Paesi industrializzati.

Il risultato è che oggi tra 80 e 100 milioni di mine anti persona giacciono inesplose nei campi, lungo le strade e intorno ai villaggi di 64 Paesi del mondo; il risultato è che ogni anno a livello mondiale vengono prodotti tra 5 e 10 milioni di mine; il risultato è che, in assenza di una chiara svolta, entro la fine del secolo 135 milioni di mine avranno invaso il mondo; il risultato è che, al livello attuale, ogni anno 26.000 persone cadono vittime di questi ordigni: donne, bambini, anziani in maggioranza. Poichè questa è la caratteristica delle mine anti persona: esse sono cieche, non discriminano tra combattenti e non-combattenti, e colpiscono feriscono e uccidono soprattutto la popolazione civile. Colpiscono, feriscono e uccidono anche dopo la fine di un conflitto, ma i costi per le operazioni di sminamento sono ben al di sopra di quanto un Paese povero, uscito da una guerra possa spendere. Nel 1994 i programmi di sminamento delle Nazioni Unite, con una spesa esorbitante, hanno consentito di rimuovere circa 120.000 ordigni, ma nello stesso anno dai 2 ai 5 milioni di mine sono stati disseminati in 17 zone di conflitto, soprattutto nelle vicine repubbliche della ex-Jugoslavia.

Onorevoli colleghi! L'Assemblea del Senato il 2 agosto 1994 ha approvato quasi all'unanimità una mozione (n. 1-0009) che impegnava il Governo ad una moratoria unilaterale sulla vendita delle mine anti persona, per il blocco della loro produzione e per il sostegno alla retribuzione ed alla occupazione dei dipendenti impiegati in questo settore. Quella mozione veniva accettata dal Governo.

In seguito, anche in altre occasioni, il Governo dichiarava il proprio interesse non solo per una moratoria, ma per una messa al bando delle mine anti persona. Il 6 dicembre 1994, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Franco Rocchetta, in occasione della tardiva ratifica della Convenzione ONU del 1980 sulle mine anti persona, annunciava la volontà del Governo di accettare l'ordine del giorno n. 9/1334/1, che sosteneva la messa al bando totale delle mine anti persona. Quasi un anno dopo, il 26 settembre 1995, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Emanuele Scammacca, in occasione della Conferenza ONU per la revisione della Convenzione sulle mine anti persona, dichiarava che «il Ministro Agnelli è nettamente orientato verso il bando totale delle mine anti persona e porterà la sua posizione a livello di Consiglio dei ministri».

Nel corso della stessa Conferenza, tenutasi dal 25 settembre al 13 ottobre 1995, il Segretario generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali inviava un messaggio in cui esortava i governi a «bandire l'uso e la produ-

zione delle mine anti persona e a distruggere quelle che avete nei vostri arsenali. Tra l'inizio e la fine dei vostri lavori, 1.600 persone moriranno o rimarranno invalide per colpa di questi micidiali ordigni». Anche il Presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga, interveniva ai lavori della Convenzione, e dichiarava: «Occorre bandire per sempre uso, produzione e commercio delle mine anti persona. Le disposizioni debbono valere anche per i conflitti armati interni e devono essere fatte applicare con rigore. Qualsiasi misura al di sotto del bando sarebbe impossibile implementare, e ancor più da verificare».

Onorevoli colleghi! Le parole del presidente della Croce Rossa internazionale, così come quelle del Segretario generale dell'ONU e del nostro Sottosegretario per gli affari esteri puntano tutti nella stessa direzione: un bando parziale sulla produzione e vendita delle mine anti persona non intaccherebbe l'essenza del problema, in quanto tali ordigni rimarrebbero comunque ciò che sono sempre stati: un'arma che colpisce indiscriminatamente e per indefiniti periodi di tempo.

Nè è possibile accettare quanto oggi proposto da alcuni governi e gruppi di pressione, e cioè la sostituzione delle mine cosiddette «stupide» fino adesso utilizzate con altre mine cosiddette «intelligenti», ovvero programmate a disattivarsi e autodistruggersi dopo un certo periodo di tempo. Tale sviluppo tecnologico, secondo i proponenti, dovrebbe essere animato da intenzioni umanitarie. Ma si tratta di un umanitarismo che non regge di fronte alle ragioni della logica, e che non viene suffragato neanche dalle ragioni della tecnologia. Ammettiamo per un momento che la tecnologia proposta funzioni davvero, che le mine funzionino solamente per un periodo determinato per poi autodistruggersi. Forse che varierebbe la loro natura di arma indiscriminata? Gli studi più recenti, tra i quali quello del gruppo inglese di sminamento *Mines Advisory Group*, dimostrano che le prime vittime delle mine anti persona, stupide o intelligenti che siano, sono sempre i civili, mentre nella lista delle attività per cui più frequentemente si muore per mine (raccolta legna, pascolo, coltivazione della terra, eccetera) quelle militari sono all'undicesimo posto.

Ma c'è di più! Varie ricerche, tra cui quella recente della Fondazione dei Veterani americani della guerra del Vietnam dimostra, statistiche alla mano, che le mine anti persona, stupide o intelligenti, sono usate in realtà non tanto per fini di difesa militare, quanto per portare l'offensiva contro i civili della parte avversa, per causare lo spopolamento di intere aree di un Paese, per sconvolgere l'agricoltura e le infrastrutture civili, per affossare lo sviluppo postbellico.

Si tratta di affermazioni gravi che peraltro trovano riscontro nelle dichiarazioni di alcuni militari occidentali di alto livello. Uno di questi è il generale francese C.G. Fricaud-Chagnaud, che nel 1973-1974 fu vicepresidente della Conferenza di Ginevra sulle armi, nel 1979-1980 fu Vice-capo della delegazione francese alla Conferenza di Ginevra, e ha poi diretto la Fondazione per gli Studi sulla Difesa nazionale del suo Paese. Ebbene questo generale, l'11 ottobre 1995 ha dichiarato a Parigi: «Più di venti anni fa, a Ginevra, ho appoggiato le mine anti persona, condizionandone l'uso al rispetto di alcune semplici regole... Oggi dobbiamo riconoscere che in tutti i recenti conflitti le mine anti persona sono state usate ciecamente e con il solo obbiettivo di terrorizzare la popolazione civile... venti anni di esperienza hanno dimostrato che ci troviamo di fronte ad un'arma indiscriminata che per la sua natura rientra sotto la prima proibizione della Conferenza de L'Aia del 1907. La proibizione delle mine antiuomo deve essere completa e immediata, come nel caso dei gas venefici, poichè ogni altra misura parziale sarà aggirata».

Rilevante è anche l'affermazione di un altro militare, l'ex-Comandante del Corpo dei *Marines* statunitensi, il Gen. Alfred Gay Jr., il quale il 25 settembre 1995 dichiarava al quotidiano *Herald Tribune:* «Nella mia lunga carriera militare – in Corea, in Vietnam, a Panama o durante l'operazione *De-*

sert Storm – non mi sono mai imbattuto in un solo caso in cui le nostre forze abbiano tratto vantaggio dall'uso di mine anti persona».

E, come se non bastasse, onorevoli Colleghi, il rapporto UNPROFOR del 1994 dimostra che le mine sono pericolose anche per chi le usa! Secondo questo rapporto, infatti, la maggior parte delle vittime dei caschi blu in Bosnia e Croazia è stata colpita dalle mine seminate dalle stesse truppe ONU in propria difesa.

Ma veniamo brevemente all'efficienza tecnologica delle nuove mine intelligenti. Esse in teoria dovrebbero usate in aree identificate – una regola che per le mine «stupide» non è mai stata applicata – e dovrebbero soprattutto essere munite di meccanismi di autodisattivazione e autodistruzione. Onorevoli Colleghi! Queste mine elettroniche sono state già usate su vasta scala durante l'operazione *Desert Storm*. Ebbene, alla fine della guerra del Golfo, l'agenzia inglese incaricata delle operazioni di sminamento, il *Mines Advisory Group*, rilevava che ben il 23 per cento delle mine seminate non rispondeva al programma di disattivazione. D'altra parte, nel corso della Conferenza di Vienna sulle Mine del settembre-ottobre 1995, diplomatici ed esperti statunitensi dichiaravano che, secondo gli ultimi esperimenti, il tasso di fallimento delle mine dotate di autodisinnesco a tempo, è di almeno il 15 per cento. È chiaro quindi, onorevoli Colleghi, che ci troviamo di fronte ad una tecnologia che è ben lontana dall'essere perfetta.

Onorevoli colleghi! Già vari Paesi al mondo, oltre all'Italia, hanno adottate moratorie nella vendita e produzioni di mine anti persona. Molti Paesi, inoltre, si sono impegnati a varare legislazioni che mettano al bando in maniera totale le mine anti persona. Tra queste menzioniamo l'Irlanda, la Francia, il Messico, la Svezia, la Colombia, il Messico, l'Estonia, la Cambogia.

Nel Belgio, Paese membro della NATO e dell'Unione Europea, il 2 marzo 1995 il Parlamento, con una decisione storica, ha varato all'unanimità una legge che mette al bando la produzione e la vendita di ogni tipo di mine anti persona. Allo stesso tempo, Belgio e Svezia hanno rinunciato all'uso di mine anti persona per le operazioni di mantenimento della pace (*peace keeping*) delle Nazioni Unite, senza che ciò abbia costituito elemento di discriminazione nei loro confronti.

Onorevoli colleghi! È tempo che anche l'Italia vada avanti. È tempo che anche l'Italia, dopo la moratoria, metta al bando in maniera definitiva la produzione ed ogni forma di commercio di qualsiasi tipo di mine anti persona.

Ma in questo disegno di legge, però, non abbiamo voluto limitarci a proporre di mettere al bando le mine anti persona. Abbiamo anche voluto includere un finanziamento alle operazioni di sminamento che avvengono nel mondo sotto l'egida di varie organizzazioni internazionali, attività nelle quali l'attuale Governo ha avuto già modo d'impegnarsi egregiamente.

Inoltre, ai fini della completezza del disegno di legge, ci è sembrato giusto e doveroso includere anche un limitato piano di finanziamento che includa un programma designato ad appoggiare la riconversione a scopi civili delle ditte italiane che oggi producono mine anti persona. La tecnologia sviluppata dalle ditte italiane di questo settore, infatti, paradossalmente ben si adatta a convertirsi in una produzione che, piuttosto causare morte e distruzione, sia in grado di salvare vite umane. Esistono vari studi che dimostrano che la produzione, tra l'altro di *air bags* e cinture di sicurezze potrebbe essere iniziata quasi subito.

E allora è giusto che il Parlamento intervenga a favore di un tale civile sviluppo. Così come è giusto che, fino a quando la riconversione non sia avvenuta, lo stato intervenga a favore dei lavoratori del settore. È per questo infatti che abbiamo incluso nel disegno di legge un programma di sostegno ai dipendenti di queste aziende durante il periodo di transizione.

Quanto al disegno di legge nella sua complessità, esso dunque all'articolo 1 vieta la fabbricazione e il commercio delle mine anti persona o di parti di essa; sancisce il divieto di rilascio di qualsiasi autorizza-

zione o licenza per la loro produzione, commercializzazione e detenzione.

Il comma 3 dello stesso articolo vieta l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei brevetti e delle tecnologie per la fabbricazione di quest'arma.

L'articolo 2 definisce e limita il concetto di mina anti persona.

L'articolo 3 prevede la pena della reclusione fino a dodici anni e la multa fino a 150 milioni di lire per chi viola i divieti di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 definisce in ventiquattro mesi il periodo entro il quale le Forze armate italiane dovranno distruggere il proprio arsenale di mine anti persona, fatte salve 400.000 unità da usare per addestramento in operazioni di sminamento.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di consegna alle autorità, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 4, delle mine o parti di esse da chiunque a qualsiasi titolo detenute.

L'articolo 6 prescrive l'obbligo di denuncia alle autorità da parte di chi disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti persona o parti di esse.

L'articolo 7 vieta la partecipazione di persone o imprese, individuali o collettive italiane a società, con sede in Italia o all'estero, che producano e commercializzino mine anti persona o parti di esse.

L'articolo 8 punisce con la reclusione fino a tre anni e con multe di varia entità le trasgressioni agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7.

L'articolo 9 prevede un adeguato piano di finanziamento per un programma pluriennale di sostegno ai centri e alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non, che svolgono attività di sminamento delle aree in cui le mine anti persona sono state disseminate.

Il comma 3 dell'articolo 9 prevede la copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1.

L'articolo 10 prevede un adeguato piano di finanziamento per un programma quinquennale di sostegno alla riconversione a scopi civili della produzione delle ditte italiane che oggi fabbricano mine anti persona.

Il comma 2 dell'articolo 10 limita la partecipazione al piano solo a quelle ditte che rispettino la legge presente.

Il comma 4 prevede la copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1.

L'articolo 12 prevede un adeguato piano di finanziamento per un programma quinquennale di sostegno alla retribuzione e all'occupazione dei dipendenti delle ditte italiane attive in questo settore.

Il comma 3 dell'articolo 12 prevede la copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1.

L'articolo 13 prevede che il Ministro degli esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della difesa riferiscano semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono vietate la fabbricazione, la vendita, la cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine anti persona, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. È vietata qualsiasi licenza o autorizzazione alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, a qualsiasi titolo, delle mine anti persona o di parti di esse.

3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine anti persona o di parti di esse e la utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti persona o di parti di esse.

Art. 2.

1. È considerata mina anti persona ogni ordigno dislocato sopra, all'interno o accanto una qualsiasi superficie e congegnato o adattato in modo tale da esplodere come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

Art. 3.

1. Chiunque fabbrica, vende, cede, a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine anti persona o parti di esse o utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di mine anti persona o di parti di esse è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 15 a 150 milioni di lire.

Art. 4.

1. Entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa dovrà provvedere a distruggere l'arsenale di mine anti persona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per un numero non eccedente le 400.000 unità da essere usate per addestramento in operazioni di sminamento.

Art. 5.

1. Le mine anti persona o parti di esse, da chiunque detenute o a qualsiasi titolo, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 4, devono essere consegnate, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, che provvedono alla loro distruzione entro il termine successivo di trenta giorni.

Art. 6.

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti persona o parti di essa deve farne denuncia al Ministero della difesa entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. È vietata la partecipazione, in quote o azioni, o a qualsiasi altro titolo, in società, con sede in Italia o all'estero, che producano o commercializzino mine anti persona o parti di esse.

Art. 8.

1. Chiunque trasgredisca agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5 è punito con la

reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 2 a lire 9 milioni.

2. Chiunque trasgredisca all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6 è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 3 a lire 9 milioni.

3. Chiunque trasgredisca al divieto di cui all'articolo 5 è punito con la reclusione da tre a dieci anni e la multa da lire 10 a lire 30 milioni.

Art. 9.

1. È autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire per realizzare un programma quinquennale di finanziamento e di sostegno ai centri internazionali, governativi e non governativi che svolgono attività di sminamento nei Paesi ove sono state collocate le mine anti persona.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro degli affari esteri con decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la copertura dell'onere derivante di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria IV di bilancio per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni seguenti, con la esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

Art. 10.

1. È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per facilitare un programma quinquennale di riconversione a scopi civili della produzione delle ditte italiane che oggi fabbricano mine anti persona.

2. La partecipazione di ditte italiane al programma di cui al comma 1 è subordinata al rispetto della presente legge.

3. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare entro il termine

di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si utilizza l'accantonamento iscritto al capitolo 6368 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 11.

1. È autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per un programma di sostegno alla retribuzione ed all'occupazione dei dipendenti impiegati in questo settore.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6368 del Ministero del tesoro.

Art. 12.

1. Sull'attuazione della presente legge il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferiranno semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari.